

Provincia di Lecce

ORDINANZA SINDACALE N. 15 DEL 10/05/2021

IL SINDACO

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 115 del 21.04.2021 con oggetto "Dichiarazione periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi 2021", ai sensi della L.353/2000 e della L.r. 38/2016 e 53/2019" pubblicato sul B.U.R.P. n. 57 del 22/04/2021;

RAVVISATA la necessità di adottare provvedimenti atti a prevenire possibili incendi di stoppie, erbe infestanti e arbusti di ogni genere oltre a tutelare, nel contempo, la pubblica e privata incolumità;

VISTO il Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018: Codice della protezione civile VISTO il D.Lgs 267/2000,

RENDE NOTO

il contenuto del dispositivo del D.P.G.R. n. 115 del 21/04/2021 formato dai seguenti articoli:

Art. 1 Finalità e obiettivi

Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre 2021 è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Puglia, fatta salva la possibilità, in caso di necessità contingenti, di anticipare al 1 giugno e/o posticipare al 30 settembre lo stato di allertamento delle strutture operative. Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, è tenuto a darne immediata comunicazione alle competenti Autorità locali riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell'evento.

Art. 2 Divieti su aree a rischio di incendio boschivo

Ad integrazione delle norme contenute nel R.D. n. 3267 del 30/12/1923, del relativo Regolamento e delle Prescrizioni di Massima, e Polizia Forestale, nonché dell'art. 3 della Legge n. 353/2000, durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree della regione a rischio di incendio boschivo (art. 2 della L. 353/2000) e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:

• accendere fuochi di ogni genere; • far brillare mine o usare esplosivi; • usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli; • usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PPMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace; • tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate; • fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese



Provincia di Lecce

e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio; • esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici; • transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate; • transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro – selvo - pastorali nel rispetto delle norme e regolamenti vigenti; • abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.

Art. 3 Interventi di prevenzione incendi boschivi e di interfaccia da realizzare sul territorio regionale

Gli interventi di prevenzione incendi da realizzarsi sul territorio regionale devono rispettare le disposizioni dettate dalla legge regionale n. 38 del 12 dicembre 2016 nonché dalle linee guida riportate nel Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi vigente;

Art. 4 Concorso degli Enti Locali alla lotta attiva AIB

Ai sensi della L.R. n. 18/2000, art. 16 e L.R. n. 7/2014 artt. 6 e 7, i Comuni concorrono alla lotta attiva agli incendi boschivi, ognuno per quanto di propria competenza. Le Amministrazioni comunali, nell'ambito del cui territorio insistono aree boscate, ovvero situazioni di rilevante rischio di incendio boschivo o di interfaccia, possono avvalersi delle organizzazioni di volontariato di protezione civile nei termini di cui all'all'art. 16 della Legge regionale n. 18 del 30.11.2000 e all'art. 18 della Legge regionale n. 7 del 10.03.2014 e a darne tempestiva ed esauriente comunicazione alla Sezione Protezione Civile regionale. Le Amministrazioni comunali devono comunicare tempestivamente alla Sezione Protezione Civile Regionale qualsiasi variazione riguardante la consistenza delle risorse disponibili per l'A.I.B. 2019, i nominativi dei referenti di Protezione Civile e qualunque altro utile elemento considerato nel Piano di emergenza comunale.

Art. 5 Sanzioni

Le trasgressioni ai divieti e prescrizioni previsti dall'art. 2 del presente Decreto, saranno punite a norma dell'art. 10, commi 6-7-8, della Legge n. 353 del 21/11/2000, con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di euro 1.032,91 fino ad un massimo di euro 10.329,14. Alle trasgressioni dei divieti e delle prescrizioni previste dall'art. 3 del presente Decreto si applicano le sanzioni previste dall'art. 12 della L.R. n. 38 del 12/12/2016. Ogni altra inosservanza alle disposizioni del DPGR 266 del 30/04/2018, sarà punita a norma dell'art. 10 L.R. 353/2000.



Provincia di Lecce

Art. 6 Vigilanza

Il Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare Carabinieri, il Nucleo di Vigilanza Ambientale regionale, gli Organi di Polizia, nonché tutti gli altri Enti territoriali preposti per legge, sono tenuti a vigilare sulla stretta osservanza delle norme del presente Decreto per quanto di rispettiva competenza sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne perseguendo i trasgressori a termini di legge.

Art. 7 Osservanza delle norme

Ai fini dell'osservanza delle norme, i Sindaci in qualità di autorità di protezione civile, sono tenuti a diffondere il contenuto del presente decreto, mediante apposita ordinanza, entro quindici giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Art. 8 Pubblicazione

Il presente Decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi delle lett. a - i dell'art. 6 della L.R. n. 13/94.

Art. 9 Entrata in vigore

Il presente Decreto è esecutivo dalla data di pubblicazione sul B.U.R.P. ed è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Art. 10 Disposizioni finanziarie

Il presente Decreto non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio della Regione Puglia.

Bari, 21 aprile 2021

F.to Emiliano

Per quanto innanzi e in conseguenza,

ORDINA

Il rispetto di tutte le norme riportate nella L.R.n.38 del12/12/2016"Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia" e nel D.P.G.R.n.115 del 21.04.2021 "Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2021, ai sensi della L.353/2000, della L.R. 38/2016 e della L.R.53/2019";



Provincia di Lecce

ai proprietari e/o conduttori di terreni agricoli o suoli ricadenti nel territorio comunale: l'eliminazione delle sterpaglie, della fitta vegetazione e di eventuali residui vegetali presenti sugli stessi e di mantenerli sempre puliti al fine di scongiurare pericoli igienico-sanitario e di incendio durante il periodo estivo; il taglio e la bonifica dei rovi e delle siepi, che si protendono oltre il confine stradale restringendo la carreggiata o che occultano la segnaletica o ne compromettono la leggibilità dalla distanza e dall'angolazione necessaria:

DISPONE

- l'invio del presente provvedimento a:
- 1. Regione Puglia Protezione Civile
- 2. Prefettura di Lecce Area protezione Civile
- 3. VV.FF. Comando Prov.Lecce
- 4. Comando Stazione Carabinieri Gagliano del Capo
- 5. Comando di Polizia Locale Gagliano del Capo

DISPONE

altresì la diffusione del provvedimento attraverso pubblicazione sul sito web istituzionale e affissione manifesti.

INFORMA

che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto, entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio, o, in alternativa, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia entro 60 giorni (sessanta) o al Presidente della Repubblica entro 120 giorni (centoventi) sempre dalla data di pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio.

Gagliano del Capo, 10/05/2021

Don. Grantanco Melcarne